

“Schema di decreto recante i criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e, in particolare, l'articolo 195, comma 2, lettera e) che attribuisce allo Stato la “determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.” ;

VISTO l'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce in capo ai comuni le competenze in materia di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) e ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera g);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” ai sensi dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

ACQUISITA l'intesa del Ministro dello sviluppo economico, espressa con nota del ... , n.

D E C R E T A

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri qualitativi e i criteri quali - quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Sulla base dei criteri individuati nel presente decreto, i comuni disciplinano le modalità per l'assimilazione ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
 - a) rifiuti assimilabili: i rifiuti speciali non pericolosi che secondo i criteri di cui all'articoli 3 possono essere assimilati ai rifiuti urbani;
 - b) rifiuti assimilati: i rifiuti di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 1, comma 2;
 - c) superficie di vendita: la superficie definita all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 3

Individuazione dei rifiuti assimilabili

1. I rifiuti assimilabili sono quelli prodotti dalle attività di cui all'allegato 1 e identificati secondo i codici dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) di cui all'allegato 2.
2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti di imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini dell'individuazione del limite quantitativo dei rifiuti assimilabili agli urbani, i comuni applicano i criteri di cui agli articoli 4 e 5.
4. I rifiuti assimilabili prodotti dalle attività che superano i limiti quantitativi di cui agli articoli 4 e 5 non sono assimilati agli urbani per l'intera quantità. Per tali rifiuti, è fatta salva la possibilità dell'attività di richiedere l'assimilazione al Comune che ne valuta l'accogliibilità.
5. I comuni possono adottare valori inferiori rispetto a quelli riportati al comma 2, sulla base della capacità impiantistica di trattamento effettivamente disponibile nel proprio territorio o nell'ambito territoriale ottimale.

Articolo 4

Criteri in presenza di misurazione puntuale

1. In presenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017, i comuni assimilano i rifiuti sulla base di limiti quantitativi stabiliti per ciascuna attività tenendo conto delle serie storiche di produzione dei rifiuti relative agli anni precedenti. In ogni caso i valori di produzione per ciascuna attività non sono superiori al valore limite Q riportato nell'allegato 3. In caso di prima applicazione del sistema di misurazione puntuale sono adottati, per il primo anno, i valori limite Q di cui all'allegato 3. I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività per le quali non è indicato, nell'allegato 3, il valore limite sono assimilati. Nel caso di misurazione puntuale del solo rifiuto residuale della raccolta differenziata (CER 20 03 01), i valori riportati nell'allegato 3 sono moltiplicati per il fattore 0,35.
2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico in quantità non superiore ai limiti quantitativi Q indicati nell'allegato 3.
3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività commerciali in quantità superiore ai limiti quantitativi Q indicati nell'allegato 3.

Articolo 5

Criteri in assenza di misurazione puntuale

1. In assenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017, i comuni assimilano i rifiuti in misura non superiore ai limiti S_v e S_d di cui all'allegato 4. I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività per le quali, nell'allegato 4, non è indicato il valore limite sono assimilati.
2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico, con superficie non superiore ai limiti S_d indicati nell'allegato 4.
3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali con superficie di vendita superiore ai limiti S_v indicati nell'allegato 4.
4. Nel caso in cui le superfici di vendita delle attività commerciali superino i limiti S_v sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che si formano negli uffici, nelle mense, nei bar, nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico diversi dalla superficie di vendita, con superficie non superiore ai limiti S_d indicati nell'allegato 4.

Articolo 6

Norme transitorie

1. I comuni ovvero gli Enti di governo, ove presenti, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Tali disposizioni avranno efficacia nell'anno solare successivo a quello di approvazione.

ALLEGATO 1
(Articolo 3, comma 1)

Elenco attività

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività industriali con capannoni di produzione.
21. Attività artigianali di produzione beni specifici.
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
23. Mense, birrerie, amburgherie.
24. Bar, caffè, pasticceria.
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
26. Plurilicenze alimentari e/o miste.
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
28. Ipermercati di generi misti.
29. Banchi di mercato generi alimentari.
30. Discoteche, night club.

ALLEGATO 2
(Articolo 3, comma 1)
Elenco dei rifiuti assimilabili

Frazione	Descrizione	EER
FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO 3

(Articolo 3, comma 2, lettera a)

Limiti quantitativi in presenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017.

Tipologia di attività	Valore limite Q (kg/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-
2. Cinematografi e teatri	-
3. Autorimesse	-
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-
5. Stabilimenti balneari	-
6. Esposizioni, autosaloni	2.560
7. Alberghi con ristorante	-
8. Alberghi senza ristorante	-
9. Case di cura e riposo	Sempre assimilati ai sensi del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254
10. Ospedali	Sempre assimilati ai sensi del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254
11. Uffici, agenzie, studi professionali	-
12. Banche ed istituti di credito	-
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	5.775
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5.173
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4.000
16. Banchi di mercato beni durevoli	-
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.321
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	911
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.158

Tipologia di attività	Valore limite Q (kg/anno)
20. Attività industriali con capannoni di produzione	4.125
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	4.455
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-
23. Mense, birrerie, amburgherie	-
24. Bar, caffè, pasticceria	-
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20.403
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	19.395
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	34.636
28. Ipermercati di generi misti	65.945
29. Banchi di mercato generi alimentari	-
30. Discoteche, night club	-

ALLEGATO 4*(Articolo 3, comma 2, lettera b)***Limiti quantitativi in assenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017.**

Attività	Valore limite S_v (mq)	Valore limite S_d (mq)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-
2. Cinematografi e teatri	-	-
3. Autorimesse	-	-
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-
5. Stabilimenti balneari	-	-
6. Esposizioni, autosaloni	400	100
7. Alberghi con ristorante	-	-
8. Alberghi senza ristorante	-	-
9. Case di cura e riposo	Sempre assimilati ai sensi del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254	
10. Ospedali	Sempre assimilati ai sensi del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254	
11. Uffici, agenzie, studi professionali	-	-
12. Banche ed istituti di credito	-	-
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	400	100
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	250	100
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	400	100
16. Banchi di mercato beni durevoli	-	-
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Limite non applicabile alla tipologia di attività (art. 3, comma 3)	100
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Limite non applicabile alla tipologia di attività (art. 3, comma 3)	100

Attività	Valore limite S_v (mq)	Valore limite S_d (mq)
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Limite non applicabile alla tipologia di attività (art. 3, comma 3)	100
20. Attività industriali con capannoni di produzione	Limite non applicabile alla tipologia di attività (art. 3, comma 3)	500
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	Limite non applicabile alla tipologia di attività (art. 3, comma 3)	500
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-	-
23. Mense, birrerie, amburgherie	-	-
24. Bar, caffè, pasticceria	-	-
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	800	100
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	800	100
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	250	100
28. Ipermercati di generi misti	2.500	250
29. Banchi di mercato generi alimentari	-	-
30. Discoteche, night club	-	-